



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 69 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

FINALMENTE OPERATIVO IL BONUS ASSUNZIONE GIOVANI

IL BONUS ASSUNZIONE GIOVANI

Come anticipato con **Circolare 62 del 2013** è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la **Legge n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione, con modificazioni, del DL n. 76/2013**.

Con comunicato **del 18/09/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha specificato che l'incentivo in oggetto sarà riconosciuto per le assunzioni o trasformazioni intervenute a **decorrere dal 7 agosto 2013**.

Il Decreto "Lavoro", entrato in vigore il **28 giugno 2013**, ha introdotto all'articolo 1 un "**bonus assunzione giovani**"

- sotto forma di **agevolazione contributiva mensile** (nel limite di **650,00 euro** per lavoratore considerato);
- per le aziende che **assumono (o trasformano) a tempo indeterminato giovani fino a 29 anni** con determinati requisiti, sempreché
- dette assunzioni/trasformazioni comportino un **aumento della base occupazionale** in azienda.

LAVORATORI COINVOLTI

In primo luogo va evidenziato che la norma in esame si riferisce

- **all'assunzione a tempo indeterminato o, in alternativa,**
- **alla trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni** che soddisfino uno dei seguenti **requisiti alternativi**:
 - **siano lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o**
 - **non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore o professionale**

Per "**lavoratori privi di impiego retribuito**" s'intende coloro i quali **negli ultimi sei mesi**:

- **non hanno prestato attività lavorativa** riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato

della durata di almeno sei mesi, ovvero

- **hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata** dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro se da lavoro autonomo, 8.000 euro se da parasubordinato)

L'INCENTIVO

L'incentivo è una somma:

- pari ad un **terzo della retribuzione lorda mensile di ogni lavoratore** oggetto dell'agevolazione, assoggettabile previdenzialmente,
- nel **limite complessivo mensile pari a 650,00 euro per lavoratore coinvolto**.

L'Inps precisa inoltre che, nel caso in cui sussistano sia i presupposti per l'applicazione dell'incentivo previsto dal dl 76/2013 sia i presupposti per l'applicazione di altri incentivi, l'incentivo in esame è applicabile nel limite della residua contribuzione dovuta per il lavoratore stesso. Quindi posso fruire ad esempio di questo incentivo anche per un apprendista, ma solo nei limiti dei contributi versati per l'apprendistato per lo stesso lavoratore; in sostanza non posso rivalermi sui contributi degli altri lavoratori.

LA DURATA DEL BENEFICIO

La durata della fruizione del beneficio varia a seconda che si tratti di:

- **assunzioni a tempo indeterminato**, per le quali è prevista una fruizione del beneficio pari a **18 mesi**, ovvero
- **trasformazioni a tempo indeterminato** di rapporti già in essere, per le quali la durata prevista è pari a **12 mesi**.

In merito all'effettiva spettanza del beneficio in ognuno dei 18 o 12 mesi considerati, va comunque verificato il **rispetto dell'incremento occupazionale**.

PIÙ BENEFICI PER LO STESSO LAVORATORE

In caso di trasformazione, il Legislatore pone un limite alla fruizione del beneficio dei 12 mesi, evidenziando che, qualora si sia già goduto in passato dell'agevolazione previdenziale in relazione al lavoratore trasformato, detta trasformazione non può dar nuovamente diritto all'agevolazione.

Ad esempio si pensi al caso di un'assunzione di un lavoratore che possiede i requisiti del Decreto Lavoro e che l'azienda benefici di conseguenza dell'agevolazione contributiva.

Una volta dimessosi il lavoratore, se l'azienda provvedesse nuovamente ad assumerlo a tempo determinato, in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, non potrà fruire di un ulteriore beneficio.

AUMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE

Il fine ultimo della norma si ritiene non sia solo quello di incrementare genericamente l'occupazione giovanile, bensì quello di **umentare la tendenza ad un'occupazione stabile tra i lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni**, favorendone l'assunzione a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta quindi a condizione che l'assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato) determini un incremento netto dell'occupazione.

Come chiarito dalla circolare Inps la **spettanza del beneficio** non è un diritto cristallizzato dall'assunzione/trasformazione e per tutto il periodo previsto dalla norma (18 o 12 mesi come si è visto in precedenza), ma può essere **esercitato solamente nei mesi in cui risulti un rapporto maggiore di 1 in relazione alla forza aziendale**. Può quindi accadere che, all'interno del periodo di riferimento (18 o 12 mesi) in alcuni mesi si possa fruire del beneficio ed in altri no.

LAVORATORI TRASFORMATI

Come evidenziato, in ogni caso il DL "Lavoro" pone come requisito imprescindibile quello dell'aumento della base occupazionale sia per le assunzioni che per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Per la fruizione del beneficio in esame, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un dipendente già in forza, l'azienda dovrà provvedere all'assunzione di un ulteriore lavoratore, entro un mese.

La circolare Inps precisa inoltre che l'assunzione compensativa deve ritenersi necessaria soltanto nell'ipotesi in cui, considerando il rapporto trasformato e gli altri rapporti in essere alla data di trasformazione, non si realizzerebbe l'incremento occupazionale.

Si evidenzia come **l'ulteriore dipendente non è detto debba essere assunto obbligatoriamente a tempo indeterminato, né tanto meno che tale ulteriore assunzione debba rispettare i requisiti soggettivi per la fruizione del beneficio in esame (età tra 18 e 29 anni ecc.).**

LA RICHIESTA ALL'INPS

Per fruire dell'incentivo, si dovrà fare apposita **richiesta telematica** nel sito dell'Inps (mod. 76-2013), attraverso l'applicativo DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" all'interno del sito dell'Inps. Facciamo presente che il modello sarà **disponibile dal 01/10/2013**.

L'incentivo viene riconosciuto **in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze** e, nel caso di **insufficienza delle risorse indicate**, l'istanza viene valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo.

L'Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.

30 settembre 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.